

Comune di Bagnara Calabria

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



Prot. Gen. n. 10128 del 19/06/1994

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

E T T O:

Decreto Legislativo 15.11.1993, N.507 e successivo n.566 del 28.12.1993 -  
 Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento  
 dei rifiuti solidi urbani interni -

Il giorno millenovecentonovantaquattro il giorno trenta del mese di giugno  
 in seduta pubblica, nella sede della  
 assemblea municipale, alle ore 20,45;

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Comune di BAGNARA CALABRA, dottor DEMETRIO MARTINO, assistito dal SEGRETARIO del  
 Comune, ha adottato la seguente deliberazione:

che in conformità a quanto dispone il capo III del D.Lgs 15.11.1993,  
 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione  
 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni;

che, pertanto, occorre procedere all'adozione del citato regolamento  
 in conformità all'art.32, secondo comma, lett.c) e g) della L.3.6.1990 N.142;

che lo Statuto Comunale;

che la scheda dello specifico regolamento predisposto dagli uffici di  
 urbanistica e ingegneria e riscontrata la piena rispondenza ai dettami  
 del D.Lgs 15.11.1993 n.507 del testo modificato con il d.lgs 28.12.1993,n.566;


che ed acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art.53 della L.142/90  
 relative alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità;

### D E L I B E R A

di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per  
 lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto da n.20 articoli,  
 il cui testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce  
 parte integrante;

di sottoporre il presente provvedimento all'esame del CO.PE.CO. ai sensi  
 dell'art.45 della L. 142/90.

**REGOLAMENTO**  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI



**Parte I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e le disposizioni del presente regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.

**ART. 2**  
**Oggetto della tassa**

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.

**ART. 3**  
**Presupposto della tassa**

1. Ai sensi dell'art.62 del decreto lgs.507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorchè in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### ART. 4

#### Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'art.63 del decreto lgs.507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

#### ART. 5

#### Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.69 del decreto lgs. 507/1993 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art.61 del decreto lgs.507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

#### ART. 6

#### Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili;

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

5. Nell'ipotesi di cui all'art.63, comma 2, del decreto lgs.507/1993, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota del 2 - 5 - 10\* in presenza, rispettivamente, sup.10 - 5/10 - inf. a 5 condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

**ART. 7**

**Aree tassabili con superficie ridotta**

1. ai sensi dell'art.66 del decreto lgs.507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

**ART. 8**

**Locali ed aree non tassabili**

1. In applicazione dell'art.62, comma 2, del decreto lgs 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a)centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b)solai e simili non adattabili ad altri usi(con altezza non superiore a m. 1,50);
- c)superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
- d)unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce;
- e)fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f)locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g)edifici adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali struttamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variante, nel caso in cui dichiaro di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n.915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato; copia del contratto relativo.

3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

#### ART. 9 Riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.59 del decreto lgs 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 m.;
- in misura pari al 25% della tariffa se detta distanza non supera 1500 m.;
- in misura pari al 10% della tariffa se detta distanza supera 1500m.

2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

#### Art. 10 Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt.66 e 68 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

a) abitazioni con unico occupante:


- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:

- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività:

- la riduzione non può essere superiore a 1/3;



d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località del territorio nazionale:

- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:

- la riduzione non può essere superiore al 30%;

f) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto lgs.507/1993:

- la riduzione non può essere superiore al 10%.

2. le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento dal funzionario responsabile del servizio.

3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorchè tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del decreto lgs.507/1993.

## ART. 11

### Criteri per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art.67 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

x a) per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: 50%

b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: 50%;

2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorchè tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del decreto lgs.507/1993.

5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### ART. 12

##### Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi ai sensi dell'art.79 del decreto lgs.507/1993, si applicano le classi definite con il precedente regolamento approvato con deliberazione N.970 del 29.10.1993, quali risultano, insieme con le rispettive tariffe della tassa, nell'elenco allegato al presente regolamento.

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

#### ART.13

##### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del decreto lgs.507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del decreto 507/1993.



4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

## PARTE II PROCEDURE E SANZIONI

### ART. 14

#### Denunce

1. I soggetti di cui all'art.63 del decreto lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

### ART.15

#### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638 e successive modificazioni.

#### **ART. 16**

##### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del decreto lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle siperfici.

#### **ART. 17**

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del decreto 507/1993.

2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, n.689.

**PARTE III**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 18**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del decreto lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.


**ART. 19**  
**Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto lgs. 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.

**ART. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il

=====



# INDICE

## Parte I DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1 - Istituzione della tassa .....
- » 2 - Oggetto della tassa .....
- » 3 - Presupposto della tassa .....
- » 4 - Soggetti passivi e responsabili .....
- » 5 - Tariffe e gettito della tassa .....
- » 6 - Misurazione dei locali e delle aree .....
- » 7 - Aree tassabili con superficie ridotta .....
- » 8 - Locali ed aree non tassabili .....
- » 9 - Riduzioni della tassa .....
- » 10 - Criteri per le riduzioni tariffarie .....
- » 11 - Criteri per le agevolazioni tariffarie .....
- » 12 - Classi dei locali e delle aree tassabili .....
- » 13 - Tassa giornaliera di smaltimento .....

## Parte II PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 14 - Denunce .....
- » 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso .....
- » 16 - Mezzi di controllo .....
- » 17 - Sanzioni .....

## Parte III NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie .....
- » 19 - Funzionario responsabile .....
- » 20 - Entrata in vigore .....

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Overlaid on it is a large, stylized handwritten signature in black ink.